

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE VITA
NUOVA SOC. COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTALBANO JONICO MT VIA
DEL LAZZARETTO 34

Numero REA: MT - 36274

Codice fiscale: 00305050775

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato	"A"
Rep. N.	1215
Racc. N.	1648

"COOPERATIVA SOCIALE VITA NUOVA Soc. Coop."

S T A T U T O

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della Legge 08 novembre 1991, n.381, con sede nel Comune di Montalbano Jonico (MT) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, la Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE VITA NUOVA Soc. Coop."

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 08 novembre 1991, n.381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1, lett.a), della Legge 08 novembre 1991, n.381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Basilicata, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo di volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile

dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge n.142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'Art.3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

1. fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
2. coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
3. gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, etc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
4. progettare, organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione intesi a fornire ai soci, ai non soci ed agli operatori strumenti e capacità e/o qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella società delle persone a rischio, disagiate o coinvolte in situazione di emarginazione;
5. progettare, organizzare e gestire corsi di formazione intesi a fornire ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al raggiungimento delle opportune qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere c/o singoli;
6. realizzare studi, indagini e progetti-pilota finalizzati all'analisi degli aspetti sociali sui territori e alla proposta di modelli di intervento per la integrazione multi-livello delle azioni specifiche;
7. adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

8. favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua auto-determinazione;

9. prestare assistenza e cura a bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;

10. realizzare e gestire opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali);

11. organizzare e gestire centri diurni di assistenza e di incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;

12. organizzare e gestire case-famiglia, comunità-alloggio, case-albergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;

13. organizzare e gestire centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

14. organizzare e gestire asili-nido, scuole-materne, strutture sociali scolastiche e para-scolastiche, nonché servizi ausiliari di collegamento nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

15. promuovere, in collaborazione con gli Enti preposti, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

16. incentivare studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;

17. istituire e gestire servizi di tele-soccorso, di tele-assistenza e di tele-medicina;

18. organizzare e gestire soggiorni-vacanze, soggiorni climatici marini, montani e termali;

19. organizzare e gestire centri-diurni;

20. prestare assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

21. prestare assistenza e cura agli anziani, ai portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

22. organizzare e gestire impianti polivalenti;

23. svolgere servizio di segretariato sociale e di informa-giovani;

24. gestire servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

25. organizzare e gestire strutture extra-ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali (in sigla R.S.A.), per anziani prevalentemente non auto-sufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero



Bianco

funzionale e sociale;

26. effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge n.142/2001.

(attività di cui alla lett. A art. 1 L. 381/91)

la gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle seguenti attività, suddivise per le aree "Minori, adolescenti, giovani", "Anziani", "Disabili", "Nuove povertà ed emarginazione sociale", "Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite", "Formazione del personale nei servizi socio - sanitari ed educativi":

Area minori, adolescenti e giovani:

- Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteca-piccoli e grandi, spazio gioco.
- Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori.
- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà.
- Centri di pronto intervento.
- Servizi di vacanza per minori.
- Centri ricreativi diurni.
- Centri di aggregazione giovanile.
- Attività educativa di strada.
- Attività di animazione del territorio.
- Consultori familiari e per l'affido.
- Assistenza domiciliare a minori.
- Servizi residenziali per minori.
- Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani

Area anziani:

- Cure domiciliari per anziani.
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani.
- Assistenza domiciliare infermieristica.
- Telesoccorso e teleassistenza.
- Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita.
- Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.
- Gestione di Residenza Socio Assistenziale.
- Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale.
- Day Hospital.
- Centri diurni integrati.
- Servizi di assistenza notturna.
- Soggiorni climatici per anziani.
- Servizi di riabilitazione anche domiciliare.
- Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.
- Servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili:

Centri socio educativi per disabili.

Centri residenziali per disabili.

Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.

Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità.

Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.

Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

- Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.

- Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.

- Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.

- Servizi di supporto all'inserimento lavorativo

Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

- Azioni preventive del disagio sociale.

- Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali.

- Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento.

- Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette.

- Appartamenti protetti.

- Centri di ascolto.

- Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili.

- Interventi di assistenza a malati terminali.

- Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.

- Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.

- Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.

- Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.

- Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari.

- Centri diurni di prima accoglienza e similari.

- Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

- Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o



Adriano Brindisi

alcoldipendente.

- Attività e servizi di assistenza domiciliare.
- Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.
- Servizi e centri di riabilitazione.
- Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.
- Attività di formazione e consulenza.
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti
- Campagne di sensibilizzazione e di informazione.
- Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.
- Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.
- Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari ed educativi:

- Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.
- Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi.
- Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.
- Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi.
- Formazione per gli adulti e il volontariato

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e nello specifico:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106:

- Lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; - Persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

(attività di cui alla lett. B art. 1 L. 381/91)

la gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle seguenti attività, suddivise per le aree "Agricoltura", "Turismo e Turismo Sociale", "Artistico culturale", "Ecologia e ambiente", "Verde e florovivaismo", "Informatica", "Manifatturiera", "Pulizia civile e industriale", "Lavanderia", "Ristorazione" e "Vari"

Area Agricoltura

a) svolgere direttamente attività di produzione agricola nonché l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, l'allevamento del bestiame e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agriturismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;

b) organizzare ed assumere in appalto o in concessione servizi nell'interesse dei soci, oltre allo sfruttamento in concessione o in proprietà di terreni, macchine agricole e tutto quanto è o sarà disposto per la legge a favore dell'agricoltura;

c) istituire e gestire unità locali anche nei mercati per la vendita diretta al consumatore della merce di produzione propria;

d) esercitare l'esercizio di conto terzi di macchine agricole o lavorazioni agricole in genere anche assumendo appalti di lavori agricoli o di sterri, per dar lavoro ai soci;

e) sviluppare ed esercitare le industrie accessorie dell'agricoltura;



Handwritten signature: Anna Bonaventura

f) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci per mezzo di conferenze agricole, di letture, di libri, di giornali d'agricoltura, gite istruttive;

h) eseguire opere di miglioramenti fondiari.

i) gestire, su fondi della cooperativa o dei propri soci, impianti per la produzione e/o distribuzione di energia da fonti rinnovabili (sole, vento, acqua, terra, biomasse).

l) gestione di campi sperimentali, promozione e coordinamento di studi e di ricerche tecniche, scientifiche e di mercato sempre nell'ambito del settore agricolo e dei servizi compresi nell'oggetto sociale, anche in collegamento e con il patrocinio di Enti pubblici ed organizzazioni o Enti privati.

In caso di necessità derivante da eventi impreveduti ed imprevedibili connessi alle sfavorevoli condizioni atmosferiche e/o calamità naturali che impediscano una adeguata produzione e, comunque, insufficiente a coprire le necessità aziendali e di mercato, la Cooperativa potrà acquistare sul libero mercato i prodotti agricoli di cui abbisogna, per salvaguardare il budget economico aziendale, fermo restando la natura antispesulativa delle operazioni commerciali e l'impegno a garantire un elevato standard qualitativo dei prodotti acquistati e collocati sul mercato.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività accessorie e complementari, quali:

- acquistare, affittare, costruire, riattare immobili da adibire a conservazione e trasformazione dei prodotti o a sede sociale, o da destinare ad altri usi al fine d'integrare il reddito degli associati;
- acquistare o noleggiare qualsiasi tipo di macchina necessaria per l'espletamento dell'attività Sociale con gestione;
- gestire impianti, realizzare lavori rientranti nell'attività agricola secondo la legislazione vigente;
- acquistare materiali, attrezzi, macchinari, mezzi di trasporto per le necessità proprie e dei Soci;
- assistere e rappresentare i soci che la costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con terzi quali ad esempio Enti pubblici o istituti di credito;
- assumere iniziative di formazione e aggiornamento, promuovere organizzare e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento, seminari, convegni, su temi che interessino la totalità o parte dei Soci;
- vigilare perché i patti intervenuti tra i soci siano scrupolosamente rispettati;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, specie per lo svolgimento di pratiche amministrative nell'interesse dei soci, sia con la creazione di apposite sezioni in cooperativa, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei, sia con forme di convenzionamento con società o professionisti esterni;
- assumere iniziative ed operare nel settore della ricerca e

sperimentazione.

Area Turismo e Turismo sociale:

- Svolgere attività di servizi nel campo della promozione turistica sul territorio e di assistenza al turista (soggiorno, guide turistiche, informazioni, intrattenimento, animazione) anche istituendo e presidiando appositi punti di informazione sul territorio;
- Attuare iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico;
- Promuovere studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche;
- Ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turistico anche attraverso la realizzazione di ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;
- Occuparsi, anche indirettamente, di attività formativa nei confronti dei Soci e prestare consulenza in materia turistica, anche a soggetti privati ed enti pubblici;
- Organizzare e gestire strutture residenziali, ostelli, centri sociali, alberghi e residenze di ogni genere e servizi volti alla realizzazione delle attività di turismo sociale;
- Ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse turistico;
- Individuare, favorire e sostenere, nella misura di volta in volta stabilita, qualsiasi azione e iniziativa, promossa anche da soggetti terzi, che sia, anche marginalmente, diretta a promuovere, qualificare e incrementare le presenze turistiche e ad avere comunque ricadute positive nel proprio territorio, sia dal punto di vista economico, che da quello sociale e di identità culturale e storica;
- Ideare, adottare e realizzare iniziative tendenti al miglioramento degli impianti e delle infrastrutture, delle attività e dei servizi, direttamente o indirettamente connesse al settore turistico, assumendone, laddove opportuno, la gestione diretta o per tramite di Soci, di terzi soggetti, o di società o altri enti appositamente costituiti;
- Ideare, promuovere, gestire, anche indirettamente, attività e servizi, anche in relazione alla mobilità turistica, in particolare interna all'ambito, assumendone direttamente la gestione o individuando soggetti terzi ai quali attribuirli; Attuare incoming ed outgoing;
- Ideare e gestire servizi di rassegna stampa telematica e servizi informatici legati al turismo; gestione di sistemi interattivi e multimediali.
- Organizzare attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo per i giovani, gli anziani e per le famiglie.

- Promuovere forme di turismo sociale con la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze;

- Promuovere le azioni per la conoscenza del turismo sociale e degli ambiti di applicazione in relazione alle fasce deboli;

- Rilevare le condizioni di accessibilità delle strutture di interesse pubblico;

- Progettare, organizzare e gestire progetti pilota, da proporre agli enti gestori delle aree protette e secondo la normativa vigente, per adeguare i percorsi o le attività alle esigenze dei diversamente abili;

- Organizzare e gestire eventi mirati alla fruizione delle escursioni nei Parchi Nazionali da parte delle persone diversamente abili;

Svolgere l'attività di organizzazione e commercializzazione, di intermediazione e di prenotazione di pacchetti turistici fruibili da minori, diversamente abili e anziani, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;

Area Artistico - Culturale

- Curare la diffusione della cultura, della libera informazione, del dialogo culturale e la partecipazione alla vita sociale anche attraverso la promozione e la gestione di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, biblioteche, pinacoteche, mediateche, musei, esposizioni d'opere d'arte e di beni culturali;

- Promuovere le arti, la storia del territorio, gli antichi mestieri ed il recupero di tutte le emergenze culturali al fine di creare scambio ed integrazione culturale anche multirazziale;

- Allestire mostre, pubblicare testi e realizzare documenti fotografici e cinetelevisivi, su qualunque supporto, attinenti a diversi temi scientifici della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della cultura in generale;

- Progettare, realizzare e gestire allestimenti temporanei e permanenti di musei, di gallerie d'arte e di esposizioni specializzate curando particolarmente la valorizzazione delle opere d'arte esposte e la condizione della loro conservazione; a tal fine la Cooperativa potrà occuparsi anche del trasporto e della custodia delle opere d'arte;

- Progettare, allestire e gestire book shop e servizi ristoro di musei e percorsi monumentali;

- Progettare, realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio oggettistica per il merchandising museale.

- Promuovere convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali di ogni tipo per favorire al massimo la politica culturale, museale e scientifica di istituzioni e di enti pubblici e privati;

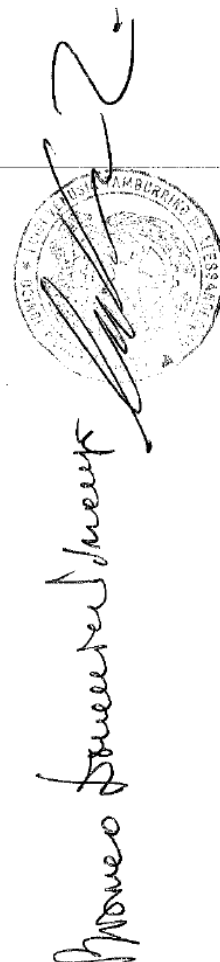
- Svolgere attività editoriale con finalità di sostegno a tutte le iniziative in campo culturale, con redazione, pubblicazione e

vendita di notiziari informativi, dispense ed atti di convegni e seminari;

- Organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza ed eventi culturali anche in collaborazione con altri Istituti, Cooperative, Associazioni e Fondazioni a livello Nazionale per la diffusione e lo scambio culturale.
- Organizzare e gestire corsi di formazione per imparare degli antichi mestieri anche finalizzati alla costituzione ed avviamento di antiche botteghe;
- Gestire laboratori di tecniche espressive ed artigianali
- Realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti dell'artigianato tipico.
- Gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati luoghi e spazi di interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale;
- Progettare e gestire in proprio o in nome e per conto di Enti pubblici e/o privati, interventi, spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero; centri di aggregazione sociale, laboratori, progetti-pilota, colonie, centri vacanza, biblioteche informatizzate e non, centri culturali con particolare riferimento ai progetti ed alle azioni promosse dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni;
- Organizzare e gestire attività di animazione in generale e attività educativa di strada e di animazione territoriale.
- Progettare, organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione intese a dare ai soci, ai non soci ed agli operatori strumenti e capacità e/o qualifiche professionali idonee a favorire il reinserimento nella società delle persone a rischio, disagiate o coinvolte in situazione di emarginazione;
- Progettare, organizzare e gestire di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al raggiungimento delle opportune qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli;
- Gestire asili nido, scuole materne, ludoteche, nonché dei servizi ausiliari di collegamento;
- Assumere appalti da Enti pubblici e da privati;
- Partecipare a raggruppamenti di imprese e consorzi
- Offrire consulenza organizzativa ed aziendale per l'implementazione di processi innovativi e tecnologici finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni.

Area ecologia e ambiente:

- Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.
- Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico - nocivi e pericolosi.
- Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di



liquami o liquidi di spurgo.

- Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui).
- Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro, ecc.
- Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e riforestazioni, di laghi artificiali.
- Depurazione e trattamento delle acque.
- Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.

Area verde e florovivaismo:

- Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.
- Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.
- Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardiniere.
- Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.

Area informatica:

- Costituzione di un centro di elaborazione e raccolta dati.
- Meccanizzazione della contabilità e elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.
- Produzione ed elaborazione di software.
- Commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi.
- Commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparecchiature informatiche in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie.
- Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati.
- Servizi di telecomunicazione.
- Servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle

macchine per ufficio.

- Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi operativi e linguaggi relativi.

- Operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie, commissionarie, apertura di punti vendita filiali e sedi secondarie.

Area manifatturiera:

- Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere.

- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.

- Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.

- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.

- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.

Area pulizia civile e industriale:

- Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.

- Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.

- Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

Area lavanderia:

- Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.

- Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.

Area ristorazione:

- Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (catering, ecc.).

- Costruzione gestione e impianto di ristoranti mense spacci aziendali, self - services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari.

- Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.

- Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati.

- Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.

Servizi vari:

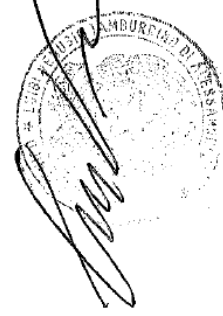
- Gestione impianti sportivi.

- Gestione centralini e portinerie.

- La prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza;

- La prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura,

2



Francesco Bazzani

ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'espletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento;

- La prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per scene di massa;

- La prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio;

- La installazione e la gestione di sistemi e servizi di teleallarme e radioallarme, di antifurto e antisabotaggio telecontrollo e controllo satellitare;

- La verifica degli impianti e delle tecnologie di sicurezza, per la prevenzione incendi e per la sicurezza privata ed aziendale;

- La gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;

- La gestione dei servizi di autisti ed hostess;

- La gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;

- La gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;

- La gestione di strutture di ristorazione di intrattenimento e ricettive in genere;

- La gestione di mostre e musei sia temporanei che permanenti La gestione di servizi condominiali;

- L'organizzazione di corsi di formazione, seminari e delle iniziative utili alla qualificazione del personale;

- La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici; fabbricati, singole unità immobiliari;

- L'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;

- La cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;

- La realizzazione e la partecipazione ad iniziative promozionali e propagandistiche di ambito locale, nazionale ed estero.

in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi

compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

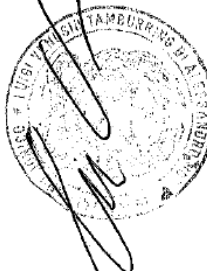
- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 08 novembre 1991, n.381, e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

2.



Procuratore

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3°, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/10 (un decimo) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545-bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.15 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'Art.16 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'opportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art.8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (euro cinquecento virgola zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 2 (due).

Art.9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

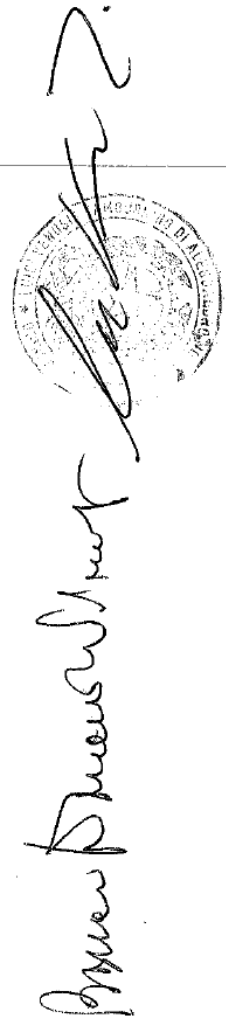
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo Art.25 del presente Statuto.

In caso di mancata autorizzazione per il soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art.10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo



Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

- un voto fino a € 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero) di capitale sociale sottoscritto;

- due voti oltre € 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero) e fino a € 100.000,00 (euro centomila virgola zero) di capitale sociale sottoscritto;

- tre voti oltre € 100.000,00 (euro centomila virgola zero) e fino a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila virgola zero) di capitale sociale sottoscritto;

- quattro voti oltre € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila virgola zero) e fino a € 500.000,00 (euro cinquecentomila virgola zero) di capitale sociale sottoscritto;

- cinque voti oltre € 500.000,00 (euro cinquecentomila virgola zero) di capitale sociale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli Artt.40 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

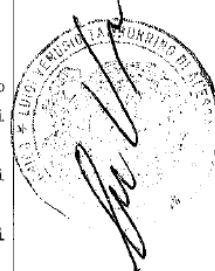
L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente Art.5 del presente Statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.



Handwritten signature: Giovanni Spavento

Art.13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art.15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi Artt.40 e seguenti del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art.16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per

l'ammissione, come previsto dall'Art.5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.6 della Legge n.142/2001, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli Artt.40 e seguenti del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art.17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dagli Artt.40 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Art.23, comma 4, lettera c), del presente

21



Primo D'Amico

Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3^a, del Codice Civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art.18 del presente Statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale spettante, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti il diritto maturato.

Gli eredi ovvero i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente Art.12 del presente Statuto. In caso di diniego al subentro si procederà ugualmente alla liquidazione come sopra detto. In caso di accoglimento della domanda di subentro, qualora gli eredi o legatari in possesso dei requisiti siano più di uno dovranno designare chi li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto, si applica l'art.2347, commi 2^a e 3^a, del Codice Civile.

Art.20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o dei successori del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore dei successori del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi dall'Organo Amministrativo per i motivi indicati nell'Art.16, lettere b), c) ed e), del presente Statuto dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da

risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società i successori del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 25,00 (euro venticinque virgola zero) per un numero minimo di una quota;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed ai successori di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

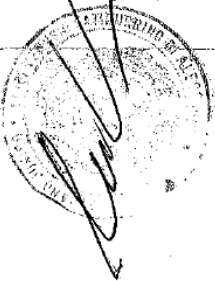
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente Art.12 del presente Statuto con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere

Anna Scuderi



motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui agli Artt.40 e seguenti del presente Statuto.

Art.23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma 2°, lett.b), della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521, ultimo comma, del Codice Civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica e/o la professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella Cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la qualità dei servizi.

I ristori per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art.25 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art.26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante raccomandata a mano, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci nonché la maggioranza degli

amministratori e dei sindaci effettivi, questi ultimi se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente Art.8 del presente Statuto, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'Art.23 del presente Statuto.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del Codice Civile.

Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art.29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e l'identità dei

partecipanti, eventualmente anche in allegato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione delle delibere assembleari.

Art.30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente Art.10, comma 2°, del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza di detti soggetti l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

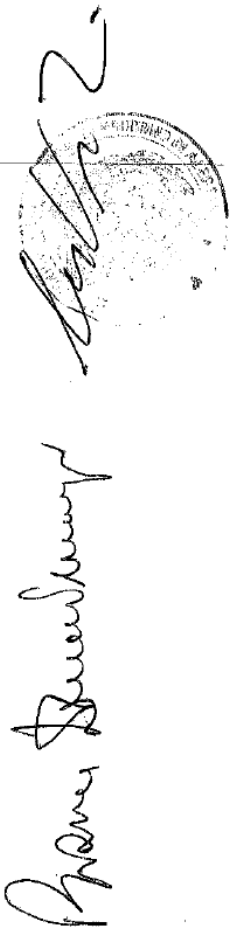
Art.32 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina, da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelto tra i soci.cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci.cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il

A handwritten signature, possibly "Piero Bianchini", is written vertically on the right margin. Above it is a circular stamp, likely a notary seal, with some illegible text inside.

vice-Presidente.

Art.33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del Codice Civile, nonché dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art.34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art.35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386

del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta di urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art.36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art.37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è, perciò, autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi Autorità Giudiziarla ed Amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori ed altri collaboratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per valutazione discrezionale dell'Assemblea dei Soci, si compone di tre membri effettivi eletti dalla stessa Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è pure nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea

Handwritten signature and stamp.

all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla Cooperativa, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'Assemblea dei Soci, è esercitato ai sensi dell'art.2409-bis, comma 1^, del Codice Civile.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art.40 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5, nominati con le modalità di cui al successivo Art.41 del presente Statuto, salvo che sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la stessa qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art.41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio nel cui territorio ricade la sede della Cooperativa. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,

è notificata alla Cooperativa fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1°, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2°, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.43 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.44 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

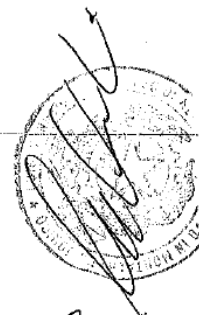
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Art.23, lettera c), del presente Statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.45 (Regolamenti)

L'organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il



Handwritten signature: Francesco...

funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art.46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge 08 novembre 1991, n.381.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente disciplina delle Società Cooperative, a norma dell'art.2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla Società a Responsabilità Limitata.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22
D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16
febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro
Imprese. La cooperativa è esente dall'imposta di bollo in
quanto onlus, ai sensi del D.Lgs.460/97 come previsto dal
punto 27 bis della Tabella - Allegato B al D.P.R. 642/1972'.
Montalbano Jonico, 19 dicembre 2025
Luigi Venusio Tamburrino